



Designazione di norme tecniche per gli impianti di radiocomunicazione conformemente all'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

1. Situazione iniziale

- 1.1. In virtù dell'articolo 31 capoverso 2 lettera a della legge del 30 aprile 1997¹ sulle telecomunicazioni (LTC), d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) è autorizzato a designare le norme tecniche idonee a concretizzare i requisiti essenziali per gli impianti di radiocomunicazione. Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale. Con l'applicazione delle norme designate si presume che siano soddisfatti i requisiti essenziali.
- 1.2. Le norme tecniche armonizzate designate dalla Commissione europea nell'ambito della concretizzazione della direttiva 2014/53/UE² sono elencate nella sua decisione di esecuzione (UE) 2022/2191³. La Commissione ha aggiornato questa comunicazione con la decisione di esecuzione (UE) 2023/2392⁴,

2. Designazione

- 2.1. D'intesa con la SECO, l'UFCOM designa:
 - a. le norme tecniche elencate nelle pubblicazioni dell'UE di cui al punto 1.2;
 - b. le seguenti norme tecniche, elaborate dallo stesso Ufficio:

¹ RS 784.10

² Direttiva 2014/53/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, GU L 153 del 22.5.2014, p. 62.

³ GU L 289 del 10.11.2022, p. 7.

⁴ Decisione d'esecuzione (UE) 2023/2392 del 22 marzo 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi di ricerca dei travolti in valanga, stazioni e sistemi satellitari di terra, stazioni di terra per satellite mobile a terra, stazioni di terra per satellite mobile marittimo, apparecchiature di reti cellulari IMT, sistemi radio fissi, trasmettitori per la televisione digitale terrestre, sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili, apparecchiature radio multi Gbit/s, ricevitori di radiodiffusione sonora, driver per sistemi di amplificazione a induzione magnetica, radar primari di sorveglianza e apparecchiature radio TETRA, GU L 2023/2392 del 4.10.2023.

| <i>Riferimento del documento</i> | <i>Riferimento del documento sostituito</i> | Requisito essenziale OIT |
|--|---|--------------------------|
| Titolo del documento | Limite di validità del documento sostituito | |
| <i>NT-3002 V1.3.0</i> Norma tecnica relativa a ripetitori PMR destinati ad essere esercitati nei tunnel, nelle gallerie coperte, nelle case e nei garage sotterranei | <i>v1.2.0</i> 12.06.2017 | art. 7 cpv. 2 |
| <i>NT-3003 V1.1.0</i> Norma tecnica relativa a ripetitori DAB band III a bassa potenza destinati ad essere esercitati nelle case | <i>v1.0.0</i> 12.06.2017 | art. 7 cpv. 2 |
| <i>NT-3004 V1.1</i> Norma tecnica relativa ai radar destinati al monitoraggio dei movimenti di terreno e di detriti, al rilevamento di valanghe e ad applicazioni di sicurezza analoghe, come pure al rilevamento radar degli uccelli migratori | <i>v1.0</i> 12.06.2017 | art. 7 cpv. 2 |

2.2. La designazione di norme tecniche non ne contempla le prefazioni e gli allegati nazionali o elementi affini.

3. Sostituzione della designazione precedente

La presente designazione sostituisce la designazione del 29 novembre 2022⁵.

4. Consultazione e ottenimento

Le norme designate possono essere consultate od ottenute come segue:

- a. consultazione gratuita od ottenimento a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, Casella postale, 8404 Winterthur, www.snv.ch;
- b. ottenimento a pagamento presso l'asut, Klösterlistutz 8, 3013 Berna, www.asut.ch.

⁵ FF 2022 2878

5. Conformità dei requisiti essenziali

Dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/2191, della decisione di esecuzione (UE) 2023/2392 come pure dalla seguente tavola di concordanza si evince a quali requisiti essenziali dell'OIT è idonea una norma tecnica:

| Requisito essenziale OIT | Requisito essenziale direttiva 2014/53/UE |
|--------------------------|---|
| art. 7 cpv. 1 lett. b | art. 3.1.b |
| art. 7 cpv. 2 | art. 3.2 |
| art. 7 cpv. 3 lett. a | art. 3.3.a |
| art. 7 cpv. 3 lett. b | art. 3.3.b |
| art. 7 cpv. 3 lett. c | art. 3.3.c |
| art. 7 cpv. 3 lett. d | art. 3.3.d |
| art. 7 cpv. 3 lett. e | art. 3.3.e |
| art. 7 cpv. 3 lett. f | art. 3.3.f |
| art. 7 cpv. 3 lett. g | art. 3.3.g |
| art. 7 cpv. 3 lett. h | art. 3.3.h |
| art. 7 cpv. 3 lett. i | art. 3.3.i |

7 novembre 2023

Ufficio federale delle comunicazioni:
Bernard Maissen

